



Comune di San Giuliano Milanese

TABELLA DEI GIOCHI

Ai sensi dell'art. 110 del TULPS come modificato dall'art. 22 della legge 27/12/2002 n. 289, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco e alla installazione di apparecchi da gioco della città e della provincia di Milano, a tutela del pubblico interesse, sono imposti i seguenti divieti e prescrizioni:

GIOCHI A CARTE

L'esercizio del gioco delle carte è lecito ove il pubblico si intrattenga solamente per lo svago ed anche nel caso di giochi leciti è vietato giocare su di essi poste e scommesse.

E' prevista, infatti, soltanto l'abilità del giocatore che consiste nel memorizzare le carte giocate e nel far previsioni in base ad esse sulle giocate future.

Sono vietati i seguenti giochi:

BACCARA'	BANCO DEL FARAONE	BANCO FALLITO	BAZZICA BERLINA	BASSETTA
BESTIA	CARATELLA	CHEMIN DE FER	COCCO	CONCINCIN
CONCHINO O CANZINO	CUCCU'	ESCARTE' O BRISCOLA FRANCO.	ERBETTE O PUNTO DEL MARINAIO	FANTE DI PICCHE
FARAONE	GOFFETTO	GOFFO	KONG-KENG	LANZICHENECCO
LAURS QUENCET	MACAO O GIOCO DEL NOVE	MAUS	MAZZETTI	MIGNON
NASO	NOVE E BACCARAT	PASSA O MANCA DIECI	PIATTELLO	PIDOCCHIETTO
PITOCCHIETTO	PARIGLIA	POKER	PRIMIERA	QUINDICI O DIAVOLO
RAMINO	ROLETTA	SETTE E MEZZO	STOP	STOPPA
TRE CARTE	TRENTACINQUE	TRENTA	QUARANTA	BLACK JACK
UNIDICI E MEZZO	MERCANTE IN FIERA	VENTUNO	ZECCHINETTA	DOMINO
BIRIBIZZO				

BILIARDO

Sono vietati i seguenti giochi

BATTIFONDO	BACCARAT CON BIRILLI	BIGLIARDINO RUSSO O TURCO	BIGLIARDINO INGLESE	BIGLIA ALL'ANGOLO
BISMARCK	CAROLINA	CARRETTILLA	GIARDINETTO	GIOCO DEL TRE O DEL NOVE
MACAO CON BIRILLI	MACAO CON BIGLIARDO	NOVE	PONTE	PULLA
ROSSA BIANCA	ROSSA NERA	PARIGINA	CAMPANELLO	

Sono vietati, altresì, i seguenti giochi:

BIANCA O BELLA BIANCA	BULL	CAROSSELLO	DADI IN TUTTE LE FORME	MORRA	FIERA
FOOTBALL STAR	GIBILLINO	TESTA O CROCE	LOTTERIA MERCANTILE	PASSATELLA O TOCCA ROULETTE	TIRA AL BANCO
POLO O BICICLETTA	ROLLINA	ROULETTE	SFERA GIRANTE	VIROTTO	TOMBOLA
TORNELLO	LOTTERIA				



APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI

Si considerano apparecchi e congegni automatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità e come tali idonei per il gioco lecito:

- A) Quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- B) Quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro;
- C) Quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, questi ultimi apparecchi possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del DPR 26/10/1972 n. 640 e successive modificazioni e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi.
- D) Quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. L'utilizzo di questi ultimi apparecchi e congegni è vietato ai minori di anni 18.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo e, pertanto, vietati nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a venti volte il costo della singola partita, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Sono vietati gli apparecchi ed i congegni attivati con lettore ottico.

E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi elettronici che possano riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole e quelli, comunque, difformi dai tipi leciti prima elencati.

E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE.

La presente tabella deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco. Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative all'autorizzazione a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque proceda all'installazione o comunque consenta l'uso in luoghi pubblici aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni diversi da quelli previsti nella presente tabella e non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni imposte dall'art. 110 del TULPS, come modificato dalla legge 289/2002, è punito con l'ammenda da € 4.000 a € 40.000.

E' sempre disposta, inoltre, la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

E' punito con l'ammenda da € 500 a € 1.000 chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui alla lettera D) della presente tabella, ne consenta l'uso ai minori di anni 18.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli articoli 9,17 e 110 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 18/06/1931 n. 773 e successive modificazioni.



Comune di San Giuliano Milanese

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli articoli 9,17 e 110 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 18/06/1931 n. 773 e successive modificazioni.

Se l'autore degli illeciti appena esposti è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal Sindaco competente.

Il Questore, infine, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'Autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 100 del citato Testo Unico, come modificato dalla legge 289/2002.

San Giuliano Milanese, 18.04.2006



Marco Toni
IL SINDACO
(Marco Toni)